

CAMERA DEI DEPUTATI

Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

Martedì 12 ottobre 2010

SEDE REFERENTE

Martedì 12 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 15.15.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-F (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti riferiti al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

In proposito, avverte che gli emendamenti presentati sono stati valutati dalla presidenza anzitutto alla luce dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato stesso e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera, nonché ai sensi dell'articolo 89 dello stesso Regolamento che, in particolare, attribuisce al Presidente la facoltà di negare l'accettazione di emendamenti relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione e di non metterli in votazione. Al contempo, ricorda che - essendo il disegno di legge in esame un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica - la valutazione di ammissibilità è stata effettuata anche ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Regolamento, in modo da assicurare altresì il rispetto dei criteri previsti circa l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione contabile.

Fa presente, dunque, che, sulla base dell'indicato parametro regolamentare, sono state anzitutto dichiarate irricevibili le proposte emendative volte a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è, quindi, già compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, ovvero le proposte emendative volte ad introdurre materie nuove o estranee rispetto sia ai contenuti del provvedimento come approvato dalla Camera sia alle modifiche introdotte dal Senato: tali proposte emendative, pertanto, non sono state inserite nel fascicolo degli emendamenti in distribuzione e non saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Comunica, inoltre, che - sulla base del medesimo parametro regolamentare in precedenza richiamato - altre proposte emendative, sebbene formalmente riferite a disposizioni modificate dal Senato e astrattamente riconducibili a materie oggetto (per altri profili) delle modifiche introdotte da quel ramo del Parlamento, sono state comunque dichiarate irricevibili, in quanto volte

sostanzialmente ad introdurre nel testo argomenti per i quali non è rinvenibile alcun nesso di consequenzialità rispetto a tali modifiche.

Sotto quest'ultimo profilo, avverte infine che sono da considerarsi integralmente o parzialmente inammissibili i seguenti emendamenti, pur inseriti nel fascicolo, che intendono introdurre - all'articolo 31, comma 10, terzo periodo - il principio della possibilità di recesso dalla clausola compromissoria e di facoltà di accesso all'autorità giudiziaria, intervenendo quindi su un argomento che non risulta in alcun modo consequenziale rispetto alle modifiche apportate dal Senato, che riguardano esclusivamente il momento in cui le Commissioni di certificazione accertano la volontà delle parti di ricorrere all'arbitrato: emendamento Damiano 31.11; emendamento Damiano 31.6, limitatamente alle parole da «rispetto alla» sino alla fine del periodo; emendamento Damiano 31.7, limitatamente alle parole da «rispetto alla» sino alla fine del periodo; emendamento Damiano 31.8, limitatamente alle parole da «senza pregiudizio» sino alla fine del periodo. Fa notare, pertanto, che gli ultimi tre emendamenti richiamati saranno posti in votazione soltanto per la parte ritenuta ammissibile.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, anche alla luce delle considerazioni svolte nel corso dell'esame preliminare, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Ministro Maurizio SACCONI esprime un parere conforme a quello del relatore, chiarendo come le ragioni della richiesta di non approvare ulteriori modifiche rispetto al testo trasmesso dal Senato siano state già ampiamente esposte nel corso dell'esame preliminare. Ritiene, peraltro, che diversi degli emendamenti presentati possano essere ritirati, poiché non necessari sotto il profilo dell'impatto normativo, e possano essere trasformati in appositi ordini del giorno. Si riferisce, a titolo esemplificativo, all'emendamento Schirru 2.1, che investe il principio dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'ormai soppresso ISPESL, precisando che il Ministero ha già impostato un intervento organizzativo che si muove nella direzione auspicata dalla proposta emendativa citata: per tale ragione, giudica sufficiente la presentazione di un semplice atto di indirizzo in materia, che il Governo non avrebbe alcuna difficoltà ad accogliere.

Ivano MIGLIOLI (PD), con riferimento, anzitutto, alle dichiarazioni di inammissibilità in precedenza formulate, fa notare che l'interpretazione della presidenza appare quanto mai restrittiva: il suo gruppo, pertanto, pur prendendo atto di tale interpretazione, nella consapevolezza dei limiti di emendabilità che la stessa presidenza può far valere di fronte ad un testo contenente modifiche molto circoscritte, dichiara tuttavia di non ritenere condivisibile la scelta effettuata, riservandosi di ripresentare i propri emendamenti - nel testo integrale - in occasione della discussione in Assemblea e di motivare ulteriormente, nei confronti della presidenza della Camera, le ragioni della loro palese ammissibilità.

Quanto alle modalità di svolgimento della seduta, apprezza anzitutto la presenza costante del Ministro, sempre assente in occasione delle precedenti letture svolte alla Camera, nonché quella dei deputati di maggioranza, che hanno voluto risparmiare i propri contributi nel corso dell'esame preliminare, se è vero che l'unico intervento dei gruppi di maggioranza nel dibattito di carattere generale è stato quello svolto dal relatore in sede di replica.

Passando al merito del provvedimento e al complesso delle proposte emendative presentate dal suo gruppo, auspica che il testo che sarà approvato dalla Camera possa essere diverso da quello trasmesso dal Senato. Ricordato, infatti, come nessuno abbia mai messo in dubbio la validità di un istituto come l'arbitrato, segnala che il vero problema non è quello di valutare se introdurre o meno, all'interno dei rapporti di lavoro, la clausola compromissoria, bensì quello di assicurare che l'apposizione di tale clausola sia frutto di una scelta libera e consapevole del lavoratore e che riguardi soltanto alcuni aspetti del rapporto di lavoro. Pur dovendo riconoscere che - dopo il rinvio del provvedimento alle Camere da parte del Capo dello Stato - il testo trasmesso dal Senato cerca in

qualche modo di tenere conto, almeno in parte, di alcuni dei rilievi formulati nel messaggio presidenziale, evidenzia tuttavia l'esistenza di un preciso discrimine che distingue i gruppi di opposizione dai gruppi di maggioranza, i quali appaiono chiaramente animati dalla sottesa volontà di affermare il principio per cui il diritto del lavoro dovrà progressivamente trasformarsi in un ramo del diritto commerciale.

Segnala, altresì, come le norme contenute nell'articolo 31 del disegno di legge in esame siano destinate ad aprire un forte contenzioso, avvertendo peraltro che appare pressoché certo anche il ricorso alla Corte costituzionale, che non potrà che valutare negativamente le disposizioni in tema di arbitrato.

Per le ragioni esposte, si augura che la Commissione approvi gli emendamenti presentati dal suo gruppo, che tendono a migliorare, nel limite del possibile, il testo del provvedimento.

Amalia SCHIRRU (PD) illustra il proprio emendamento 2.1, precisando che esso mira ad assicurare - pur nell'ambito dell'ormai avvenuto accorpamento all'interno dell'INAIL - il rispetto della specificità delle funzioni di ricerca e innovazione tecnologica svolte dall'ISPEL, valorizzando il relativo personale già in servizio. Ne raccomanda, pertanto, l'approvazione da parte della Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nel giudicare positivamente l'intervento di accorpamento dell'ISPEL all'interno dell'INAIL, teso ad evitare un'inutile sovrapposizione di funzione tra enti, confida nell'impegno assunto a più riprese dal Ministro Sacconi in vista della valorizzazione delle funzioni di ricerca già svolte dallo stesso ISPEL e del relativo personale. Ritenendo sufficiente l'assunzione di tale impegno, dichiara, dunque, il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Schirru 2.1.

La Commissione respinge l'emendamento Schirru 2.1.

Giovanni PALADINI (IdV), svolgendo un intervento sul complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo agli articoli 20, 31 e 32, fa notare che il testo giunto alla settima lettura parlamentare non appare suscettibile di andare incontro alle esigenze prospettate dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio del provvedimento alle Camere, in quanto presenta ancora profili di evidente criticità, sia per quanto riguarda la qualità della legislazione sia per quanto riguarda il merito dell'articolato. Si riferisce, in particolare, agli interventi sul personale del naviglio di Stato, sull'arbitrato e sul licenziamento in forma orale, stigmatizzando la volontà di ostacolare la possibilità per le vittime dell'esposizione dall'amianto di ottenere un riconoscimento delle relative responsabilità in ambito giudiziario, nonché l'intenzione, sottesa al provvedimento, di mettere in dubbio la libertà del lavoratore di scegliere se affidarsi o meno all'intervento del giudice nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

Nel depositare una documentazione di carattere più generale, predisposta dal suo gruppo al fine di illustrare gli elementi critici presenti nel testo, auspica che la maggioranza cambi opinione e decida di recepire le proposte emendative presentate.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 20.1.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'illustrare l'emendamento Porcino 20.2, di cui è cofirmatario, fa notare che esso mira a garantire un pronto risarcimento dei danni subiti dalle vittime dell'esposizione all'amianto, che si propone di realizzare anche in via extragiudiziale; di tenore analogo sono, peraltro, anche le successive proposte emendative presentate dal suo gruppo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Porcino 20.2, Borghesi 20.3, Paladini 20.4, Di Stanislao 20.5, Donadi 20.6 e 20.7.

Antonio RUGGHIA (PD), pur comprendendo in linea di principio l'intenzione di escludere l'applicazione delle norme penali in determinate circostanze per i fatti avvenuti a bordo dei mezzi del naviglio di Stato, fa notare che l'articolo 20, nella formulazione approvata dal Senato, rischia di limitare in modo significativo le possibilità per le vittime dell'esposizione all'amianto di vedere riconosciuti i propri diritti, atteso che qualsiasi pretesa risarcitoria viene fatta rientrare soltanto nell'ambito dell'azione civile, che rischia di essere inevitabilmente travolta dall'eventuale esonero di responsabilità a livello penale. Fa presente, al contrario, che l'emendamento Villecco Calipari 20.8, di cui raccomanda l'approvazione, tende a garantire il riconoscimento del diritto al risarcimento in questione anche in via amministrativa, scongiurando - in tal modo - il rischio di penalizzare le vittime dell'esposizione all'amianto e i loro familiari ed aprendo contestualmente una strada alternativa per la risoluzione delle relative controversie.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nel ritenere che il testo dell'articolo 20, così come formulato, risponda alle indicazioni del Presidente della Repubblica, soprattutto per quanto attiene ai profili di natura penale, giudica inutile individuare con una specifica norma di legge una soluzione in via amministrativa dei contenziosi connessi alle fattispecie in esame, dal momento che una simile forma di intervento non appare essere *a priori* preclusa dal provvedimento in esame. Suggerisce, piuttosto, di presentare sul punto degli ordini del giorno in Assemblea - sui quali non dubita che il Governo possa assumere impegni precisi - contenenti forme di intervento tese a rafforzare la tutela del diritto al risarcimento di tali lavoratori, eventualmente anche richiamando la possibilità di convocare un tavolo di concertazione nel quale siano coinvolte le associazioni delle vittime dell'esposizione all'amianto.

Silvano MOFFA, *presidente*, auspica che nel corso della discussione in Assemblea i gruppi possano lavorare alla predisposizione di un ordine del giorno condiviso, basato sulle importanti considerazioni testé svolte dal relatore.

Luigi BOBBA (PD) fa notare che lo spirito dell'emendamento in esame è proprio quello di evitare dubbi interpretativi circa la possibilità di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento anche in via amministrativa e non soltanto in sede civile.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che il testo del comma 2 dell'articolo 20, nella sua attuale formulazione, non sembra pregiudicare né l'accertamento di eventuali responsabilità civili né l'adozione di possibili misure in via amministrativa.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) preannuncia la disponibilità del suo gruppo a sostenere con convinzione, in Assemblea, un ordine del giorno che si muova nella direzione tracciata dal relatore.

Ivano MIGLIOLI (PD) sottolinea ironicamente che, vista la convergenza registratasi tra i gruppi sull'argomento, non vi sarà alcuna difficoltà ad approvare l'emendamento in esame.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Villecco Calipari 20.8 e Porcino 20.9.

Giovanni PALADINI (IdV), illustrando il complesso delle proposte emendative del suo gruppo riferite all'articolo 31, fa notare che il testo approvato dal Senato pregiudica i diritti della parte debole del rapporto di lavoro, soprattutto laddove non conferisce certezza circa l'accertamento dell'effettiva volontà del lavoratore di stipulare la clausola compromissoria, ledendo la sua libera scelta di affidarsi all'arbitrato piuttosto che all'azione giudiziaria e mettendo a rischio anche i principi di buona amministrazione nel campo del pubblico impiego.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nel giudicare in termini positivi che tutti i gruppi abbiano manifestato - almeno in linea di principio - la condivisione verso forme di intervento volte a facilitare il ricorso all'arbitrato in vista di una riduzione del contenzioso giudiziario, ritiene plausibile che la maggioranza intenda ormai procedere all'approvazione definitiva del provvedimento in esame, giunto alla settima lettura parlamentare, considerati anche i miglioramenti significativi apportati al testo. Per tali ragioni, pur riconoscendo ancora la presenza di taluni elementi di criticità, preannuncia l'astensione del suo gruppo sugli emendamenti riferiti all'articolo 31.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Paladini 31.1, Porcino 31.2, Paladini 31.3, 31.4 e 31.5.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che l'emendamento Damiano 31.6 sarà posto in votazione limitatamente alla parte ritenuta ammissibile dalla presidenza.

Teresa BELLANOVA (PD) fa notare che il pur lungo e travagliato *iter* del provvedimento non può portare a legittimare una norma, di per sé ingiusta e sbagliata, tesa ad introdurre uno strumento di soluzione delle controversie che appare, nella sostanza, un mezzo di coercizione nei confronti della parte debole del rapporto di lavoro. Fa notare che il suo gruppo non può definirsi aprioristicamente contrario all'arbitrato in sé, ma alla specifica forma di intervento prevista nel provvedimento in esame, che impedisce al lavoratore di compiere una scelta consapevole nel momento in cui sorge effettivamente una controversia in ordine al rapporto di lavoro.

Nel rilevare come tale disposizione possa avere pesanti ricadute su aspetti essenziali legati al salario e all'orario di lavoro, invita pertanto la maggioranza ad abbandonare il proprio atteggiamento ideologico, che tende a interpretare il diritto del lavoro come una sezione del diritto commerciale, andando incontro ai suggerimenti proposti dall'opposizione e, dunque, approvando le proposte emendative presentate dal suo gruppo riferite all'articolo 31.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Damiano 31.6, Porcino 31.9 e 31.10.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Damiano 31.7 e 31.8 saranno posti in votazione limitatamente alle parti ritenute ammissibili dalla presidenza.

Teresa BELLANOVA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Damiano 31.7, di cui è cofirmataria, facendo notare che esso, anche limitatamente alla parte ritenuta ammissibile, prospetta una condivisibile soluzione di mediazione, poiché fa riferimento al momento dell'insorgenza della controversia come fase nella quale le Commissioni di certificazione debbono accertare l'effettiva volontà delle parti di ricorrere all'arbitrato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Damiano 31.7, 31.8, 31.15, 31.12, 31.13 e 31.14.

Maria Grazia GATTI (PD) invita il relatore a rivedere il proprio parere sull'emendamento Damiano 31.6, dal momento che esso propone, nella sostanza, di ripristinare il testo approvato dalla Camera nella lettura precedente, grazie ad un emendamento presentato dall'opposizione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Damiano 31.16, 31.17, 31.18 e 31.19.

Maria Grazia GATTI (PD) osserva che l'articolo 32, riducendo i termini di impugnazione, rischia di pregiudicare la libertà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria, ad esempio in caso di

licenziamento illegittimo, soprattutto laddove siano in gioco rapporti di lavoro a carattere flessibile, ai quali viene esteso impropriamente il campo di applicazione di talune norme del codice di procedura civile. Esprime, quindi, il proprio rammarico per l'ostilità della maggioranza nei confronti delle proposte di modifica presentate dal suo gruppo con riferimento al citato articolo 32, ad esempio laddove essi tendono a posticipare la decorrenza del termine di impugnazione nel caso di sequenza di contratti a termine.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Damiano 32.1, 32.2, 32.3 e 32.4.

Giovanni PALADINI (IdV) osserva che le modalità con cui è stato redatto l'articolo 32 rivelano un atteggiamento noncurante delle problematiche a cui va incontro la maggior parte dei lavoratori nella vita quotidiana: probabilmente, si tratta di un atteggiamento consona a chi non vive ogni giorno i drammi del lavoro e della precarietà. Fa notare, peraltro, che il testo approvato dal Senato, pregiudicando i termini di impugnativa, rischia di aggravare ulteriormente la posizione, già fortemente svantaggiata, del lavoratore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Paladini 32.5, Porcino 32.6 e Paladini 32.7.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, pur essendosi concluso l'esame degli emendamenti, occorre comunque attendere, prima di procedere alla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore, l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni parlamentari e del Comitato per la legislazione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-F (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), inserire in fine le seguenti parole: e, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, specifiche direttive interne al fine di prevedere appositi modelli organizzativi che siano in grado di assicurare il rispetto della specificità delle funzioni di ricerca e innovazione tecnologica già svolte dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), valorizzando il relativo personale già in servizio;

2. 1. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

ART. 20.

Al comma 1, dopo le parole: è incrementata di 5 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apre un tavolo con le vittime o con loro associazioni per procedere al risarcimento dei danni subiti.

20. 1. Paladini, Porcino, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: è incrementata di 5 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime o con loro associazioni per procedere al risarcimento dei danni subiti.

20. 2. Porcino, Paladini, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: è incrementata di 5 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime per procedere al risarcimento dei danni subiti.

20. 3. Borghesi, Porcino, Paladini, Donadi.

Al comma 1, dopo le parole: è incrementata di 5 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via amministrativa. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime o con loro associazioni per procedere al risarcimento dei danni subiti.

20. 4. Paladini, Porcino, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: è incrementata di 5 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* , destinati integralmente per le finalità di cui al comma 2.

20. 5. Di Stanislao, Borghesi, Porcino, Paladini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è integralmente destinato per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apre un tavolo con le vittime per procedere al risarcimento dei danni subiti.

20. 6. Donadi, Di Stanislao, Porcino, Paladini, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è integralmente destinato per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime per procedere al risarcimento dei danni subiti.

20. 7. Donadi, Di Stanislao, Porcino, Paladini.

Al comma 2, dopo le parole: Fermo restando il diritto al risarcimento, *inserire le seguenti;* , anche in via amministrativa.

20. 8. Villecco Calipari, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, *aggiungere le seguenti:* da realizzare anche in via extragiudiziale, attraverso un tavolo aperto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le vittime,.

20. 9. Porcino, Borghesi, Paladini, Donadi.

ART. 31.

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: , all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: eventuali *e sostituire la parola:* nascenti *con le parole:* che sono insorte.

31. 1. Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: , all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, *con le parole:* la attuale e.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: eventuali *e sostituire la parola:* nascenti *dal con le parole:* , dopo che queste sono insorte, in relazione al.

31. 2. Porcino, Paladini, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: , all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, *con le parole:* la attuale e.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: eventuali.

31. 3. Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria *con le parole:* di volta in volta.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: eventuali *e sostituire la parola:* nascenti *con la parola:* insorte.

31. 4. Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: , all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, con le parole: se sussiste.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: eventuali con le parole: questioni per le quali tra di loro sono già insorte.

31. 5. Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria con le seguenti: al momento dell'insorgere della controversia, rispetto alla quale entrambe le parti hanno diritto di recedere dalla clausola compromissoria e di adire l'autorità giudiziaria, ovvero di confermarla con atto scritto,.

31. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria con le parole: qualora sia stata sottoscritta la clausola compromissoria.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: eventuali e sostituire la parola: nascenti con la parola: insorte.

31. 9. Porcino, Paladini, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, con la parola: altresì.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: eventuali con le parole: questioni per le quali tra di loro sono già insorte.

31. 10. Porcino, Paladini, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria aggiungere le seguenti: e, successivamente, anche al momento dell'insorgere della controversia, rispetto alla quale entrambe le parti hanno diritto di recedere dalla clausola compromissoria e di adire l'autorità giudiziaria ovvero di confermarla con atto scritto,.

31. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria aggiungere le seguenti: e, anche in seguito, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,.

31. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: clausola compromissoria aggiungere le seguenti: fermo restando che, anche in seguito, fino alla convocazione delle parti da parte del collegio arbitrale, il lavoratore ha la facoltà di recedere dall'affidamento ad arbitri del potere di risoluzione della controversia,.

31. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: presumibili.

31. 15. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: probabili.

31. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: potenziali.

31. 13. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: possibili.

31. 14. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: nascenti dal con le seguenti: sopravvenute in relazione al.

31. 16. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: nascenti dal con le seguenti: sopraggiunte in relazione al.

31. 17. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: nascenti dal con le seguenti: sorte in relazione al.

31. 18. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: nascenti dal con le seguenti: insorte in relazione al.

31. 19. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 32.

Al comma 1, capoverso comma secondo, sostituire le parole: duecentosettanta giorni con le seguenti: trentasei mesi.

32. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso comma secondo, sostituire le parole: duecentosettanta giorni con le seguenti: ventiquattro mesi.

32. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso comma secondo, sostituire le parole: duecentosettanta giorni con le seguenti: diciotto mesi.

32. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso comma secondo, sostituire la parola: duecentosettanta con la seguente: trecentottanta.

32. 4. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sostituire la parola: duecentosettanta con la parola: trecentosessantacinque.

32. 5. Paladini, Porcino, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, capoverso comma secondo, dopo le parole: ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso aggiungere le parole: , ovvero di documenti che la parte dimostri di non aver potuto produrre prima di esso.

32. 6 Porcino, Paladini, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di inefficacia del licenziamento si applica la prescrizione ordinaria.

32. 7. Paladini, Porcino, Borghesi, Evangelisti.